



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1512

Data 30/09/2026

**OGGETTO: DESIGNAZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) AI SENSI DEGLI ARTT. 37, 38 E 39 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679.**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: DESIGNAZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679.

PRESO ATTO

della relazione del Direttore Amministrativo aziendale che si allega al presente atto deliberativo “Preso atto della determina dirigenziale n. 2805 del 03.08.2026 relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente ascritto al profilo professionale di collaboratore amministrativo, con incarico di funzioni denominato “settore privacy e trasparenza”, dalla quale si evince che il nominato DPO dell’ASL di Pescara decadrà dalla predetta nomina in data 30 settembre 2026.

Considerati gli obblighi di legge in materia di dati personali in ordine alla nomina della DPO/RPD per questa Azienda Sanitaria, ai sensi del GDPR, 679/2016 ed in particolare agli artt. 37, par.1 lett. a, lett. e, lett. c; ai sensi della normativa di settore D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Assodata l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi con l'esercizio delle funzioni attribuite al Responsabile della Protezione dei Dati, considerato che l’Autorità Garante, in caso di nomina interna della predetta figura, prevede che la designazione possa essere conferita ad un funzionario di alta professionalità, si richiede di voler acquisire documenti necessari ai fini della validità ed efficacia della nomina, e di predisporre apposito atto di nomina nei confronti della dipendente dott.ssa Francesca Ambrosi”

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), e in particolare gli artt. 5, par. 2, 24, 37, 38 e 39;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 186 del 29 aprile 2021, recante il “Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) in ambito pubblico”, con particolare riferimento ai paragrafi 3.1, 5, 9, 10.1 e 10.4;

- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 9 febbraio 2023, causa C-453/21 (X-FAB Dresden), in materia di indipendenza e conflitto di interessi del Responsabile della protezione dei dati;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

PREMESSO CHE

- l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, quale organismo pubblico del Servizio sanitario nazionale, è tenuta a designare il Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. a), del GDPR e svolge, per le proprie finalità istituzionali, trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR;
- il Responsabile della protezione dei dati è figura dotata di autonomia e indipendenza funzionale, chiamata a svolgere i compiti di informazione, consulenza, sorveglianza e cooperazione indicati dall'art. 39 del GDPR, riferendo direttamente al più alto livello gerarchico del Titolare ai sensi dell'art. 38, par. 3, del GDPR;
- ai sensi dell'art. 37, par. 5 e 6, del GDPR, il Responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39 e può essere un dipendente del Titolare del trattamento;
- con determina dirigenziale n. 2805 del 3 agosto 2026 è stata disposta la presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente già designato quale RPD/DPO dell'ASL Pescara, con conseguente cessazione dal predetto incarico con decorrenza dal 1° ottobre 2026;
- in tale contesto, con nota del Direttore Amministrativo aziendale, dott.ssa Francesca Rancitelli, indirizzata alla U.O.C. Affari Generali e Legali e allegata al presente provvedimento, è stata rappresentata la necessità di procedere alla designazione del RPD/DPO e di acquisire la documentazione necessaria ai fini della validità ed efficacia della nomina, individuando a tal fine la dipendente dott.ssa Francesca Ambrosi;
- è pertanto necessario assicurare, senza soluzione di continuità, l'esercizio delle funzioni obbligatorie di RPD/DPO a decorrere dal 1° ottobre 2026.

RICHIAMATI

- la deliberazione del Direttore Generale n. 940 del 17 giugno 2026, di indizione dell'avviso pubblico ex art. 15-septies, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992, per un incarico dirigenziale triennale destinato alle funzioni di RPD/DPO e al supporto specialistico aziendale in materia di protezione dei dati personali;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 1424 del 4 settembre 2026, di convalida ex art. 21-nonies, comma 2, L. n. 241/1990 della deliberazione n. 940/2026, con integrazione della relativa motivazione;
- il giudizio pendente innanzi al T.A.R. Abruzzo – Sezione di Pescara, R.G. n. 257/2026, avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione n. 940/2026 e degli atti connessi.

CONSIDERATO CHE

- il Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) in ambito pubblico, allegato al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2021, n. 186, ed in particolare il paragrafo 3.1, ha chiarito che, nelle more della conclusione della procedura di individuazione del nuovo RPD/DPO, l'amministrazione pubblica è tenuta, al fine di evitare periodi di *vacatio* e di assicurare continuità all'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 37 GDPR, ad individuare temporaneamente al proprio interno un dirigente o funzionario in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento, da designare interinalmente quale RPD/DPO, previa verifica dell'assenza di conflitti di interesse e della disponibilità del tempo e delle risorse necessari allo svolgimento delle relative funzioni;
- la medesima Autorità evidenzia che, per un RPD/DPO interno non dirigente, devono essere adottate garanzie organizzative idonee a preservarne autonomia e diretta interlocuzione con il vertice aziendale;
- la designazione temporanea ha presupposto autonomo nell'obbligo di continuità della funzione e non costituisce esecuzione, conclusione, sostituzione o revoca della procedura di cui alle deliberazioni n. 940/2026 e n. 1424/2026;
- la presente designazione non incide sul merito del giudizio pendente, non comporta rinuncia o acquiescenza alle difese aziendali e resta soggetta agli eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

DATO ATTO CHE

- è stato acquisito il curriculum professionale della dipendente individuata e sono state esaminate le esperienze e le conoscenze documentate in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 37, par. 5, del GDPR;
- è stata acquisita la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale;
- la dipendente individuata, per lo svolgimento delle funzioni di RPD/DPO, opererà in autonomia rispetto alla linea gerarchica ordinaria della struttura di appartenenza e riferirà direttamente al Direttore Generale;
- per tutta la durata della designazione dovrà essere assicurata una separazione effettiva tra i compiti propri del RPD/DPO e ogni eventuale attività ordinaria che comporti la determinazione delle finalità o dei mezzi di trattamento o l'adozione di decisioni che il medesimo RPD/DPO sia chiamato a sorvegliare o valutare.

RITENUTO

- di dover procedere alla designazione temporanea, con decorrenza dal 1° ottobre 2026, della dott.ssa Francesca Ambrosi, dipendente dell'ASL Pescara iscritta al profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale, quale Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), al fine di assicurare la continuità della funzione obbligatoria nelle more del diverso affidamento delle medesime funzioni da parte dell'Azienda;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Dirigente proponente, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., attestante la regolarità e la completezza dell'istruttoria;

DATO ATTO dell'attestazione dei competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITI, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo d'Azienda e del Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. **DI DESIGNARE** con decorrenza dal 1° ottobre 2026, la dott.ssa Francesca Ambrosi, dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara con profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale, quale Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. **DI PRECISARE** che la designazione ha natura temporanea e interinale, è disposta per il tempo strettamente necessario ad assicurare la continuità della funzione e cesserà con l'efficacia di un diverso affidamento delle funzioni di RPD/DPO legittimamente disposto dall'Azienda, anche all'esito della procedura di cui alle deliberazioni n. 940/2026 e n. 1424/2026, ovvero per effetto di altra sopravvenuta determinazione organizzativa, comunque estranea all'esercizio indipendente dei compiti di RPD/DPO, o di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria anche in relazione al giudizio in corso.
3. **DI PRECISARE ALTRESI'** che il collaboratore amministrativo individuato risulta in possesso dei requisiti richiesti ex art. 37 GDPR, ed in particolar modo della *i)* conoscenza specialistica richiesta dalla legge, acquisita e conseguita negli anni, attraverso tesi magistrale di laurea magistrale conseguita in Diritto Privato Università degli studi di Teramo "La Tutela del Diritto alla Riservatezza dei dati Personali"; Master I livello in Data Protection Management, Università degli studi di Teramo con tesi: "Il Whistleblowing"; Master di II livello in Data Protection Management, Università degli studi di Teramo con tesi: "la Tutela dell'interessato: il Reclamo all'Autorità di controllo e il Ricorso giurisdizionale effettivo, l'intersezione fra Autorità Giudiziaria e Autorità Garante" - *ii)* Competenze trasversali acquisite e *iii)* capacità di assolvimento dei compiti previsti dalla materia.
4. **DI STABILIRE** che il RPD/DPO svolga, con autonomia e indipendenza, almeno i compiti previsti dall'art. 39 GDPR e, in particolare: informazione e consulenza al Titolare e ai dipendenti; sorveglianza sull'osservanza della disciplina e delle politiche aziendali in materia di protezione dei dati; consulenza in materia di valutazione d'impatto e sorveglianza sul relativo svolgimento; cooperazione e funzione di punto di contatto con il Garante; supporto consultivo in materia di esercizio dei diritti, registro dei trattamenti, violazioni dei dati personali, privacy by design e privacy by default, fermo restando che le decisioni gestionali, organizzative e tecniche restano in capo al Titolare e alle strutture aziendali competenti.
5. **DI GARANTIRE** al RPD/DPO, ai sensi dell'art. 38 GDPR: il tempestivo e adeguato coinvolgimento in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali; l'assenza di istruzioni in ordine al contenuto dei pareri, delle valutazioni e delle attività di sorveglianza; l'accesso ai dati personali, ai trattamenti e alla documentazione necessari; la disponibilità di risorse umane, organizzative e tecnologiche adeguate; il tempo lavorativo necessario all'effettivo

svolgimento dell'incarico; la possibilità di mantenere e aggiornare la propria conoscenza specialistica.

6. DI STABILIRE che, nell'esercizio delle funzioni di RPD/DPO, la dipendente riferisca direttamente al Direttore Generale e non sia soggetta, per tali funzioni, a direttive o approvazioni del dirigente della struttura di appartenenza; l'esercizio indipendente dei compiti di RPD/DPO non può costituire motivo di penalizzazione o valutazione negativa.

7. DI DISPORRE che, per tutta la durata della designazione, alla dipendente non siano attribuite, ovvero siano riallocate ad altra risorsa ove già attribuite, attività che determinino un conflitto di interessi con le funzioni di RPD/DPO, e in particolare attività comportanti poteri decisionali sulle finalità o sui mezzi dei trattamenti, approvazione finale di valutazioni d'impatto o di misure correttive che il RPD/DPO debba sorvegliare, decisioni finali in materia di violazioni dei dati personali, nonché rappresentanza o difesa dell'Azienda in giudizi aventi ad oggetto questioni di protezione dei dati personali. Ogni situazione sopravvenuta di possibile conflitto deve essere immediatamente segnalata al Direttore Generale.

8. DI PRECISARE che il presente provvedimento non determina l'attribuzione di uno specifico compenso aggiuntivo, restando fermo il trattamento economico e giuridico in godimento spettante in applicazione della normativa legislativa, contrattuale e aziendale vigente.

9. DI DARE ATTO che la presente designazione, in quanto misura organizzativa transitoria diretta a garantire un obbligo autonomamente imposto dagli artt. 37 e ss. GDPR, non costituisce rinuncia, revoca, sostituzione o acquiescenza rispetto alla procedura di cui alla deliberazione n. 940/2026, come convalidata dalla deliberazione n. 1424/2026, né incide sulle difese e sulle determinazioni aziendali relative al giudizio R.G. n. 257/2026 pendente innanzi al T.A.R. Abruzzo – Sezione di Pescara.

10. DI DEMANDARE alle strutture aziendali competenti, la pubblicazione dei dati di contatto del RPD/DPO sul sito istituzionale; la tempestiva comunicazione della designazione al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 37, par. 7, GDPR; l'aggiornamento della documentazione e dei riferimenti aziendali nei quali siano riportati i dati del RPD/DPO.

11. DI DISPORRE che il curriculum, la dichiarazione di accettazione e di insussistenza di conflitto di interessi della dott.ssa Francesca Ambrosi siano conservati nel fascicolo del procedimento.

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione n. 705 del 28 giugno 2012, è immediatamente esecutivo.

13. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e, per quanto applicabile, del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

14. DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge Regionale 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla l. 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Enrico Croce

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1512 del 30/09/2026 ad oggetto:

DESIGNAZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) AI SENSI DEGLI ARTT. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 30/9/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato